

Svolgimento di una interrogazione del deputato Fortis al ministro delle finanze.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Svolgimento di una interrogazione del deputato Fortis al ministro delle finanze.

La domanda d'interrogazione è così concepita:

“ Il sottoscritto domanda d'interrogare l'onorevole ministro delle finanze circa l'applicazione dell'articolo 7 della legge 7 luglio 1876 (sul miglioramento della condizione degli impiegati dello Stato) per quanto riguarda gli uscieri e inservienti stabiliti in Roma. »

Fortis. L'argomento della mia interrogazione esaurisce in pochissime parole. Si tratta di sapere per quali ragioni gli uscieri e gl'inservienti stabili, dimoranti in Roma, siano esclusi dal beneficio dell'articolo 7 della legge 7 luglio 1876; il quale articolo, oltre al concedere un'indennità di alloggio, accorda pure agli impiegati civili di ruolo di tutte le amministrazioni dello Stato con sede in Roma, un aumento percentuale sullo stipendio con una determinata graduazione. L'articolo è chiarissimo, a mio modo di vedere.

Dice così: “ Agli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato con sede in Roma, rimane dal 1° gennaio 1878, assegnata un'indennità di residenza di lire 250 per gli scapoli, di lire 300 per gli ammogliati e di lire 400 per gli ammogliati ed i vedovi con prole, e per gli scapoli con genitori, se viventi con essi; e più del 10 per cento dalle lire 800 alle 5,000 e del 7 1/2 per cento oltre le 5,000 lire di stipendio ed altri assegni i quali concorrono nella liquidazione della pensione.

“ Agli uscieri o inservienti stabiliti in Roma, non forniti di alloggio, è assegnata l'indennità di lire 200 ai celibi, di lire 250 agli ammogliati senza prole, e di lire 300 all'anno agli ammogliati o vedovi con prole e agli scapoli con genitori, se viventi con essi. »

Nella prima parte di quest'articolo è stabilito che tutti, senza eccezione, gl'impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato, debbano godere dell'indennità d'alloggio e dell'aumento percentuale in una determinata misura; nel capoverso è fissata la misura dell'indennità da concedersi agli uscieri ed inservienti. In nessuna guisa si può arguire dal tenore della disposizione che siansi voluti escludere gli uscieri e gl'inservienti dimoranti in Roma dal beneficio dell'aumento del decimo sullo stipendio.

Ora non si sa perchè a riguardo di questi poveri impiegati che sono gl'infimi della scala, e i peggiori trattati, si faccia una eccezione che si risolve in una durezza immeritata, ed a parer mio, non giustificata.

Mi rivolgo quindi all'onorevole ministro delle finanze per sapere su che si fonda l'Amministrazione per eccettuare gli uscieri ed inservienti stabili dal beneficio in questione e per sapere altresì se egli intende di togliere di mezzo questa che mi pare una grave anomalia ed una patente ingiustizia.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. Come la Camera potrà facilmente vedere coll'articolo 7 della legge 7 luglio 1876, sul miglioramento della condizione degli impiegati dello Stato si provvede alle indennità di residenza con due disposizioni distinte, con una agli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato, coll'altra agli uscieri ed inservienti.

Sebbene queste due disposizioni siano comprese nello stesso articolo, pur nondimeno contemplan soggetti diversi; con la prima, si accorda agli impiegati civili di ruolo della amministrazione centrale, la indennità di residenza più il 10 per cento, dalle lire 800 alle 5000 lire e il 7 e mezzo per cento, oltre le 5000; con la seconda, relativa agli uscieri ed inservienti stabiliti in Roma, si accorda soltanto la indennità fissa di residenza, di 200 lire ai celibi, di 250 agli ammogliati senza prole, di 300 agli ammogliati o vedovi con prole. Sicchè la legge *ubi voluit, dixit, ubi noluit, si'uit*. Nella prima parte, dove si volle concedere un assegno suppletivo e proporzionale del decimo e poi del 7 e mezzo per cento, lo si disse chiaramente; nella seconda parte, dove si volle limitare a concedere una indennità fissa e non aggiungere a questa una indennità proporzionale, allo stipendio degl'impiegati, non aggiunge altro.

Ciò posto, l'Amministrazione ha interpretata ed applicata la legge nel modo come è scritta; e non ha concesso questa indennità proporzionale del 10 per cento agli uscieri che avessero uno stipendio da 800 lire in su.

Per quanto a me consta, all'Amministrazione delle finanze, cui ho l'onore di presiedere, reclami contro questa interpretazione non vennero fatti; ed ormai abbiamo una interpretazione pacifica di 7 anni e anche più. Nè io so vedere alcun dubbio di interpretazione a questo riguardo; tanto più se si considera, oltre la lettera, anche